

## Apertura al diritto irlandese

di [Sonia Cascarano](#)

Pubblicato il 30 ottobre 2010

al fine di adeguarsi alle linee guida OCSE sulla materia è prevista la disapplicazione della sanzione per infedele dichiarazione nei casi in cui vengano rettificati i prezzi di trasferimento, se in sede di verifica l'impresa documenta i suddetti praticati con le imprese estere del gruppo e la loro corrispondenza con il valore normale

L'art. 26 del DL 78/2010 introduce un'importante novità per le imprese che fanno parte di gruppi strutturati su base sovranazionale. Al fine di adeguarsi alle linee guida OCSE sulla materia, infatti, è prevista la disapplicazione della sanzione per infedele dichiarazione nei casi in cui vengano rettificati i prezzi di trasferimento (art. 110, comma 7, del TUIR), se in sede di verifica l'impresa documenta i suddetti praticati con le imprese estere del gruppo e la loro corrispondenza con il valore normale.

Tecnicamente, la modifica ha ad oggetto l'art. 1 del DLgs. 471/97, attraverso l'introduzione del nuovo comma 2-ter: la nuova norma dispone che la sanzione (dal 100% al 200% della maggiore imposta o del minor credito) non è irrogata quando, "nel corso dell'accesso, ispezione o verifica o di altra attività istruttoria", l'impresa consegna ai verificatori la documentazione che spiega come si sono quantificati i corrispettivi praticati.

Il presupposto per l'operatività della nuova disposizione è, quindi, un'attività di accertamento a seguito della quale vengono ritenuti non congrui i prezzi praticati per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi nei confronti delle società del gruppo non residenti; in questi casi, all'accertamento consegue, oltre alla richiesta della maggiore imposta e degli interessi, la sanzione per infedele dichiarazione. Con la nuova norma, invece, la consegna all'Agenzia delle Entrate della documentazione atta a comprovare la corrispondenza tra corrispettivi praticati e valore normale impedisce l'irrogazione della sanzione per infedele dichiarazione, ferma restando la richiesta dell'imposta e degli interessi.

È, però, previsto un controllo ex ante della sussistenza di tale documentazione. A livello operativo, infatti, la procedura si articola in due fasi:

- in un primo momento, l'impresa che ha predisposto la documentazione deve darne notizia all'Agenzia delle Entrate secondo modalità e termini che saranno individuati da un apposito Provvedimento dell'Agenzia stessa;
- successivamente, in sede di accertamento, la documentazione deve essere consegnata ai verificatori.

La comunicazione “preventiva” all’Agenzia delle Entrate in cui si dichiara di essere in possesso della documentazione appare particolarmente importante, in quanto la norma stessa precisa che, in sua assenza, le sanzioni per infedele dichiarazione tornano applicabili.

L’art. 26 del DL 78/2010 non precisa quale siano i documenti che devono essere predisposti dall’impresa, rimandando per questi aspetti al Provvedimento attuativo dell’Agenzia delle Entrate.

Quale ultima annotazione, va doverosamente evidenziato che la nuova norma “copre” i soli rapporti con le società del gruppo non residenti: nulla è previsto per i rapporti con le società del gruppo italiane, per i quali le conseguenze sanzionatorie di eventuali sovrapproduzioni o sottoproduzioni (c.d. “transfer pricing interno”) continueranno ad essere affidate all’elaborazione della giurisprudenza.

La c.d. “manovra correttiva” varata dal Governo, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, G.U. n. 125 del 31 maggio 2010 e convertita in legge, la n. 122 del 2010, pubblicata nella G.U. n. 176 del 30 luglio 2010, prevede una rilevante novità in relazione alla disciplina relativa ai cosiddetti “prezzi di trasferimento”, materia fino ad oggi regolata dal solo comma 7 dell’art. 110 del D.P.R. 917/1986.

L’attuale testo dell’articolo 26 del D.L., rubricato “Adeguamento alle direttive OCSE in materia di documentazione dei prezzi di trasferimento”, introduce infatti un notevole incentivo alla predisposizione di una documentazione in materia di prezzi di trasferimento (c.d. “TP documentation”).

In particolare, al contribuente che nel corso di una verifica o di altra attività istruttoria consegna all’Amministrazione Finanziaria una TP documentation idonea a supportare la congruità dei prezzi da esso praticati nelle relazioni commerciali con parti correlate residenti all’estero, non sono applicabili le sanzioni tributarie per infedele dichiarazione di cui al comma 2, art. 1, del D.Lgs. n. 471/1997 (dal 100 al 200% della maggiore imposta o del minor credito accertati).

Tuttavia, al fine di evitare l’applicazione delle sanzioni, il contribuente che detiene la documentazione è chiamato a darne preventiva comunicazione all’Amministrazione Finanziaria.

### **1. Provvedimento Agenzia delle Entrate 29/09/2010, n. prot. 2010/137654**

Il provvedimento nr. 2010/137654 dell’Agenzia dell’Entrate, dà attuazione al D.L. 31 maggio 2010, n. 78.

Si prevede, infatti, che il *Masterfile e Documentazione Nazionale* diventano la documentazione necessaria per consentire il riscontro della conformità al valore normale dei prezzi di trasferimento praticati dalle imprese multinazionali.

L’Agenzia delle Entrate, così, indica i documenti tramite i quali si verificherebbe che i prezzi di trasferimento praticati dalle imprese multinazionali sono allineati al valore normale.

Si prevede, dunque, che i contribuenti che otterranno la suddetta documentazione non saranno sottoposti ad alcuna sanzione.

In particolare:

- Il Masterfile, articolato in capitoli, paragrafi e sottoparagrafi, è un dossier contenente tutte le informazioni del gruppo dalla storia, all'evoluzione, alla struttura organizzativa e operativa, alla politica di transfer pricing e ai rapporti con le amministrazioni fiscali dei Paesi membri Ue riguardo "Advance Price Arrangements".

Naturalmente valutando il livello di attività del gruppo multinazionale, può essere presentato di più di un Masterfile.

- la Documentazione Nazionale contiene informazioni circa la società residente, corredate dall'analisi economica. Quest'ultima tenendo conto delle Linee Guida OCSE, segnerà il metodo più giusto per la determinazione dei prezzi di trasferimento;
- la documentazione è diversa per holding, subholding, società partecipata o stabile organizzazione. Alle imprese controllate appartenenti a un gruppo multinazionale, è necessario solo predisporre la documentazione nazionale;
- piccole e medie imprese sono esonerate dall'adempimento dell'aggiornamento annuale dei dati inerenti la comunicazione del possesso della documentazione concernente i prezzi di trasferimento praticati nelle transazioni infragruppo.

La documentazione deve essere consegnata all'Amministrazione entro e non oltre 10 giorni dalla relativa richiesta, con la precisazione che tutte le informazioni supplementari necessarie per il controllo devono essere fornite entro 7 giorni dalla richiesta o, valutando la complessità delle operazioni, entro un periodo più ampio compatibile con i tempi del controllo. Il decorso dei termini comporta per l'Amministrazione finanziaria il non vincolo all'applicazione dell'art. 1, comma 2-ter, D.Lgs. n. 471/1997.

L'agenzia dell'Entrate ha fornito istruzioni per la comunicazione del possesso della documentazione idonea:

- il contribuente deve segnalare i periodi d'imposta per cui l'impresa presenta la documentazione per la trasmissione della dichiarazione annuale dei redditi;
- in particolare, per quanto riguarda gli anni precedenti rispetto al D.L. n. 78/2010, si prevede una comunicazione via Entratel entro 90 giorni;

- la comunicazione del possesso dei documenti sul transfer pricing è operata annualmente tramite la dichiarazione dei redditi;
- le comunicazioni dei periodi d'imposta precedenti il 2009, sono ritenute valide anche se operate oltre il termine fissato dalla legge, e dunque 90 giorni dall'emanazione del provvedimento, solo se precedenti l'inizio di accessi, ispezioni, verifiche.

## 2. Dal 1° gennaio 2011 sarà operativa nell'ordinamento irlandese la disciplina del transfer pricing

Con decorrenza dal 1° gennaio 2011, la Section 38 del Finance Bill 2010 introduce nell'ordinamento irlandese la disciplina del transfer pricing.

Si ricorda che le discipline esistenti in riconoscimento del principio di concorrenza, ed in particolare, la sezione 81(2)(a) Taxes Consolidation Act (TCA) 1997 in divieto di deduzione di un ammontare superiore al valore at arm's length in presenza di pagamenti tra parti correlate e con la sezione 453 del TCA in previsione dell'applicazione delle norme alle società soggette ad imposizione nella misura del 10%, saranno applicate fino al 31 dicembre 2010.

La nuova disciplina, che non trova applicazione con riferimento alle SME, (identificate sulla base dei criteri contenuti nella Raccomandazione del 6 maggio 2003 della Commissione UE, con numero di dipendenti inferiore a 250 e, in alternativa, un fatturato di 50 milioni di Euro o ammontare del patrimonio netto inferiore a 43 milioni di Euro), sottolinea:

- riconoscimento dell'*arm's length principle* ex articolo 9 del Modello di Convenzione Ocse e delle linee guida sul *transfer pricing* ex Convenzioni contro la doppia imposizioni e tax information exchange agreement siglati dall'Irlanda;
- applicazione delle norme alle società di grandi dimensioni;
- obblighi di documentazione.

La motivazione alla base è stata quella di creare un'uniformità tra l'ordinamento irlandese e quello del mercato internazionale con il riconoscimento del principio di libera concorrenza, in modo da consentire all'Irlanda di intervenire pro società ubicate in Paesi con situazioni diverse dall'*arm's length principle* ed in modo da consentire al Paese di influenzare gli sviluppi in ambito internazionale in merito alla disciplina dei prezzi di trasferimento.

In particolare:

- due soggetti sono parti correlate se una parte partecipa alla gestione, al controllo o al capitale dell'altra o se un terzo soggetto partecipa alla gestione, al controllo o al capitale di entrambe le parti;
- un soggetto cd "first person" partecipa alla gestione, al controllo e al capitale di un altro soggetto solo se quest'ultimo è una società ed è controllato dalla first person;
- la disciplina è prevista per tutte le transazioni infragruppo di cessione di beni, prestazione di servizi e finanziamenti;
- per le transazioni poste in essere, il soggetto deve presentare idonea documentazione, fornita all'Amministrazione Finanziaria in caso di specifica richiesta, per garantire il rispetto dell'arm's length principle.

30 ottobre 2010

Sonia Cascarano

Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l